

Attualità

Autenticazione della firma sul certificato medico per cremazione

Procedure secolari, parziali sviluppi

di Andrea Poggiali (*)

Introduzione

Affrontai l'argomento della certificazione di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato nel mio primo articolo per la rivista "I Servizi Funerari" ⁽¹⁾. Eravamo nel 2000.

Il regolamento nazionale, da allora, non è cambiato: continua pertanto a valere l'art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90 ⁽²⁾, che dispone l'autenticazione della firma da parte del coordinatore sanitario (competenza poi delegata al Servizio di Igiene Pubblica) sulla certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico necroscopo.

La mia regione, l'Emilia Romagna, intervenne nel 2002 con una circolare ⁽³⁾, per cercare di alleggerire l'impatto di questa disposizione: ben difficilmente, infatti, i medici curanti erano in grado di interrompere l'attività ambulatoriale per recarsi ad una sede del Servizio di Igiene Pubblica e fare autenticare la firma nei modi previsti dalla legge ⁽⁴⁾, cioè contestualmente alla sottoscrizione. Riporto un ampio stralcio della circolare.

"Il DPR 10 settembre 1990, n. 285 ... prevede ... che l'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere "non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma auten-

ticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato". ... La disposizione sopra citata, alla luce del complessivo contesto organizzativo e istituzionale, è interpretabile nel senso che il certificato in oggetto, stilato dai medici necroscopi nominati dall'Azienda USL e noti ai Settori di polizia mortuaria dei Comuni, non richiede l'autentica della firma per ogni singolo caso. È peraltro necessario che l'elenco dei medici necroscopi operanti in ciascuna Azienda Sanitaria sia trasmesso dal direttore Sanitario della stessa a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di competenza; tale elenco andrà corredato dalle firme in originale per consentire eventuali riscontri che si rendessero necessari. In tale caso, la redazione del certificato per l'autorizzazione alla cremazione da parte del medico necroscopo avverrà contestualmente al rilascio della certificazione di accertamento della realtà della morte (ex art. 4 del D.P.R. 285/90), sulla scorta di un certificato del medico curante, stilato a corredo della scheda di denuncia delle cause di morte (modello ISTAT), nel quale siano ribadite le cause del decesso e sia escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ...".

L'obiettivo dello snellimento fu quindi raggiunto intervenendo sulle procedure dei medici necroscopi e ponendo le basi per un ricorso esclusivo alla loro certificazione ⁽⁵⁾.

In altre regioni, probabilmente, si ricorre ancora ad un metodo che non costituisce una vera autenticazione e che avevo citato in quel mio articolo del 2000: mi riferisco all'apposizione, sul certificato del medico curan-

⁽¹⁾ "L'autenticazione della firma sulla documentazione sanitaria richiesta per la cremazione", in ISF N. 2/2000.

⁽²⁾ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12.10.1990.

⁽³⁾ Circolare Regione Emilia Romagna n. 20 del 13 novembre 2002 - "Certificazione ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.R. 285/90 al fine dell'autorizzazione alla cremazione".

⁽⁴⁾ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in S.O. n. 30/L alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001.

⁽⁵⁾ La circolare non impedisce al medico curante di presentare autonomamente una certificazione ex art. 79 co. 4 DPR 285/90, ma è chiaro che, se si snellisce il percorso per la certificazione rilasciata dal necroscopo e si lascia invariato il percorso per la certificazione rilasciata dal curante, prevarrà il ricorso alla prima.

te, di un timbro attestante il deposito della firma di tale medico in un registro custodito presso il Servizio di Igiene Pubblica. Dico “probabilmente”, perché non è facile avere il quadro della situazione: si tratta di consuetudini ataviche, destinate a perpetuarsi per la mancanza di qualsiasi interesse al riguardo. Entrare in questo ambito, molto trascurato, significa gettare uno sguardo sugli strani meccanismi di una pubblica amministrazione tuttora dedita al culto di una antichissima divinità italica: il TIMBRO. Data la pesantezza dell'argomento, prima di entrare nel vivo del discorso faccio un accenno ad una commedia di un paio di generazioni fa.

Attività secolari

Ai tempi della televisione in bianco e nero c'erano pochi programmi: quei pochi erano però di qualità invidiabile. Basti pensare alle commedie. Ne ricordo una, dal titolo “I Burosauri”, con il grande attore Ernesto Calindri che impersonava il capo ufficio di una imprecisata struttura pubblica. Compito degli impiegati addetti a quell'ufficio era l'apposizione di un timbro sulle pratiche da smistare: un solo timbro, sempre lo stesso a memoria d'uomo. Il primo ed il secondo tempo si dipanavano a ritmo lento, dando modo allo spettatore di familiarizzare con i vari personaggi, diversi per caratteristiche ma accomunati dall'insoddisfazione per l'attività svolta. La brusca accelerazione del ritmo si aveva nel terzo ed ultimo tempo, quando, in occasione di una ispezione, risultava un fatto sconcertante: il timbro, attorno a cui ruotava il lavoro dell'ufficio, era stato abolito dieci anni prima. Nessuno se ne era mai accorto. Un dramma, per impiegati che fino ad allora si erano lamentati della monotonia di giornate interminabili. Bravi gli interpreti nel rappresentare la varietà delle reazioni, ciascuna corrispondente alla personalità fino a quel momento tratteggiata: il bellimbusto presuntuoso ostentava indifferenza ma in realtà era attanagliato dall'insicurezza, il capo ufficio cercava di mantenere la dignità consona al suo ruolo ma non riusciva a mascherare il sopravvenire di un senso di inutilità, e così via. La reazione più accentuata era quella di un impiegato assolutamente anonimo, il classico topo d'ufficio, che fra lo sbigottimento dei colleghi si impadroniva con foga del timbro, rifiutandosi di cederlo: la prospettiva di un cambiamento lo aveva completamente sconvolto.

Una vecchia opera teatrale, basata su di una storia inventata. Io, come ho anticipato, posso proporre una storia analoga e vera, su di un timbro che doveva andare in soffitta oltre dieci anni fa e che invece resiste.

Duri a morire

“SERVIZIO IGIENE PUBBLICA USL N. ... SEDE DI ... Si attesta che la firma del Dr. ... è depositata in apposito registro, visionabile presso questo ufficio, ai sensi dell'art. 65 R.D. 3 febbraio 1901 n. 45.

Il Responsabile del Servizio ...”

Questo era il timbro che anch'io ho utilizzato tante volte. Notate il riferimento normativo: il regio decreto 3 febbraio 1901 n. 45⁽⁶⁾. Una disposizione di oltre un secolo fa, che imponeva agli esercenti delle professioni sanitarie di depositare la propria firma in un registro comunale “ostensibile” (visionabile). Nel dubbio sulla regolarità di una firma in calce ad un certificato, si poteva quindi confrontarla con quella depositata nel registro. Ignoro se, all'epoca, ciò costituisse una forma di autenticazione: quello che è certo è che adesso occorre firmare di fronte al pubblico ufficiale incaricato dell'autenticazione. Una bella seccatura, nel caso dei certificati *ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90*, dato che i medici curanti non hanno di solito la possibilità di abbandonare l'ambulatorio nei tempi stretti imposti dalle pratiche di polizia mortuaria. C'era però l'opportunità offerta dal registro di deposito delle firme: perché non farvi ricorso? Quando fui assunto, nel lontano 1987, trovai questa procedura già operativa nel mio Servizio: i medici curanti firmavano il certificato *ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90* e lo consegnavano alla ditta di pompe funebri, che lo portava al Servizio di Igiene Pubblica (subentrato al Comune nella tenuta del registro delle firme degli esercenti di professioni sanitarie), dove, previa verifica che la firma di quel medico risultava depositata, veniva stampigliato il fatidico timbro. Badate bene, non veniva fatta una comparazione delle due firme: il medico igienista evitava di improvvisarsi grafologo. Tutti erano soddisfatti. Il medico curante non doveva spostarsi, l'ufficio di stato civile non entrava nel merito di come il Servizio di Igiene Pubblica aveva svolto il suo ruolo di autenticazione della firma, e la ditta di pompe funebri poteva sbrigare rapidamente le sue pratiche. A noi medici igienisti, però, cominciai a non andare a genio questo andazzo. Gradatamente, nelle varie USL emiliano-romagnole, i servizi di Igiene Pubblica cominciarono a rifiutarsi di utilizzare il timbro *ex R.D. 45/1901* per i certificati *ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90*. Fu una cosa spontanea, non coordinata a livello regionale e neanche fra singole USL: verosimilmente il motivo fu il

⁽⁶⁾ R.D. 3 febbraio 1901, n. 45 – “Regolamento generale sanitario”, in G.U. 21 febbraio 1901, n. 44. Art. 65: “I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendano esercitare abitualmente in un comune la loro professione dovranno far registrare il loro diploma presso l'ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza. Di ogni registrazione di diploma sarà dal sindaco trasmessa notizia al prefetto, che farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo. In ogni ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della provincia. I sanitari che intendono esercitare, anche temporaneamente, in un comune ed i medici e chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, dovranno presentare all'autorità comunale i titoli della loro abilitazione prescritti dall'art. 23 della legge. Ogni comune terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitari, ostensibili al pubblico ad ogni richiesta.”

graduale ingresso di nuovi medici, non più disposti ad accettare acriticamente procedure ereditate dai colleghi anziani. In caso di contenzioso nessuno voleva sentirsi rinfacciare di essersi prestato, per comodità generale, a procedure ambigue.

La Regione Emilia Romagna affrontò finalmente il problema con propria circolare, di cui ho riportato i punti salienti. A livello nazionale, nel frattempo, si era provveduto a sfolire alcuni degli obblighi per gli esercenti di professioni sanitarie. La L. 340/2000 ⁽⁷⁾, in allegato B, abrogò l'art. 100, secondo, terzo e quarto comma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ⁽⁸⁾, eliminando l'obbligo di registrazione del diploma nell'ufficio comunale. Sorsero dei dubbi sulla sopravvivenza del deposito della firma, aspetto non menzionato dall'art. 100 del testo unico. La Regione Emilia Romagna intervenne in proposito con una nota del 2001 ⁽⁹⁾ a firma del dott. Macini, dalla quale riporto il seguente stralcio: "... sono pervenuti alcuni quesiti in merito all'abrogazione, da parte della L. 340/2000 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 100, secondo, terzo e quarto comma, del R.D. 1265/34, Testo unico delle leggi sanitarie. Con tale disposto viene soppresso il procedimento di registrazione presso l'Ufficio comunale – funzione da tempo attribuita ai Servizi di Igiene Pubblica delle Aziende USL – del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria. Allo stesso modo, non si ritiene sia ancora in vigore l'obbligo di cui all'art. 65, quinto comma, del R.D. 45/1901, da considerare anch'esso abrogato; infatti, poiché la semplificazione di norme è volta ad eliminare il peso e i costi dei procedimenti amministrativi, parrebbe priva di senso la sopravvivenza di una disposizione – antecedente al TULLSS – che disciplina il medesimo procedimento di registrazione del diploma di abilitazione da parte degli esercenti una professione sanitaria, disposizione successivamente abrogata ...".

Le considerazioni espresse dal dott. Macini erano di autentico buon senso, da condividere totalmente. A malincuore, devo purtroppo osservare che il R.D. 45/1901 non sembra essere mai stato abrogato esplicitamente.

Diciamo comunque che, almeno in Emilia Romagna, il timbro doveva andare in pensione: in realtà, da noi è stato eliminato solo per le applicazioni sui certificati ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90 e viene ancora utilizzato in altri procedimenti ⁽¹⁰⁾.

Per quanto riguarda le altre regioni che non hanno emanato una circolare con gli stessi contenuti di quella emiliano-romagnola, credo che per i certificati ex art. 79 co. 4 D.P.R. 285/90 si continui a fare affidamento sul timbro: non vedo come altrimenti potrebbero fare. Si sconta l'assenza di aggiornamento della normativa nazionale in materia di polizia mortuaria.

Mi sembra ieri. Seguivo un convegno organizzato a Firenze sul tema "Il sistema cimiteriale fra passato e presente: iniziative legislative, definizione della funzione e riorganizzazione dei servizi". Tra i relatori c'era Monica Bettoni, Sottosegretaria alla Sanità, che con entusiasmo preannunciava l'uscita entro qualche mese del nuovo regolamento nazionale di polizia mortuaria. Era il 1998.

Da allora sono cambiate tante cose, per merito delle regioni: quanto al nuovo regolamento nazionale, lo stiamo aspettando. Se arriverà, si può sperare che contenga qualche modifica dell'art. 79 D.P.R. 285/90, ad esempio sull'autenticazione della firma: sarebbe un piccolo passo verso uno Stato moderno.

E il timbro attestante l'avvenuto deposito della firma degli esercenti di professioni sanitarie? Non esageriamo con la modernizzazione: scommetto che quello rimarrà per un altro secolo. Le cose più inutili sono le più dure a morire.

(*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

⁽⁷⁾ Legge 24 novembre 2000, n. 340 – "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi", in G.U. n. 275 del 24.11.2000. Art. 1, co. 3: "Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima ...".

⁽⁸⁾ R.D. 27 luglio 1934 "Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie", in G.U. 9 agosto 1934, n. 186, S.O..

⁽⁹⁾ Nota del 13 febbraio 2001 prot. n. 317/PRC/AM/DP del Servizio Prevenzione Collettiva, Assessorato alla Sanità, Regione Emilia Romagna, con oggetto: "Registrazione del diploma di abilitazione da parte di esercenti una professione sanitaria".

⁽¹⁰⁾ Nell'ambito dei procedimenti di adozione e dei certificati rilasciati dai medici curanti a questo scopo, le agenzie incaricate continuano a diffondere l'informazione che tali certificati vanno portati al Servizio di Igiene Pubblica per l'autenticazione della firma: si intende con ciò l'apposizione del famoso timbro attestante il deposito della firma. La mia AUSL ha concordato con l'Ufficio Territoriale di Governo una procedura che sostituisce questo passaggio con dichiarazioni relative al rapporto (medico convenzionato/medico dipendente) con l'Azienda del medico certificatore. Credo che siamo l'unica AUSL emiliano-romagnola ad avere applicato fino in fondo la nota del dott. Macini nella sua parte relativa all'abrogazione del R.D. n. 45/1901.